

CSM GROUP - Codice di Condotta Fornitori

Revisione	Data	Descrizione della revisione
00	07/11/2024	Prima emissione

Sommario

1.	Introduzione, scopo e destinatari del documento.....	2
1.1.	Introduzione.....	2
1.2.	Scopo e destinatari.....	2
2.	Rispetto dei Diritti Umani	3
2.1.	Lavoro forzato o obbligato.....	3
2.2.	Lavoro minorile.....	3
2.3.	Discriminazione e pari opportunità.....	3
2.4.	Libertà di associazione e contrattazione collettiva	4
2.5.	Regolarità dei contratti, remunerazione e orari di lavoro.....	4
2.6.	Salute e sicurezza sul lavoro	4
2.7.	Minerali provenienti da zone di conflitto	5
3.	Etica	5
3.1.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Anticorruzione	5
3.2.	Divieto di collaborazione con associazioni criminose, di riciclaggio e di autoriciclaggio	5
3.3.	Conflitti di interesse.....	6
3.4.	Concorrenza leale	6
3.5.	Riservatezza, protezione dei dati e proprietà intellettuale	6
3.6.	Standard di qualità e gestione dei rischi legati ai prodotti	6
4.	Tutela dell'ambiente e sostenibilità ambientale	6
5.	Violazioni e segnalazioni.....	7
6.	Sub-fornitura.....	7
7.	Riferimenti normativi	8
8.	Revisione del documento	8
9.	Impegno dei fornitori.....	9
	Allegato A.....	10

1. Introduzione, scopo e destinatari del documento

1.1. Introduzione

Le società CSM (di seguito anche "CSM GROUP", "Azienda" o "Società") sono un gruppo industriale leader nella produzione di tubi in acciaio inossidabile e nella realizzazione di macchinari innovativi per la produzione di resistenze e tubi in acciaio inox.

La sostenibilità è parte integrante del business di CSM GROUP. Le società del gruppo, infatti, si impegnano ad acquistare prodotti e servizi da fornitori che condividono gli stessi standard di condotta e che promuovono principi di sostenibilità, di legalità, di trasparenza, di uguaglianza e di correttezza.

1.2. Scopo e destinatari

Il presente *Codice di Condotta Fornitori* (di seguito anche solo "Codice" o "Documento") è stato redatto con l'obiettivo di definire un quadro chiaro di valori, principi e regole di condotta, con lo scopo di garantire e promuovere il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente.

Il presente Documento è applicabile a tutti i fornitori con i quali CSM GROUP intrattiene rapporti d'affari, comprese le loro società controllanti, controllate o affiliate, i loro dipendenti (compresi i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, le agenzie di lavoro) i loro fornitori e altre terze parti con cui intrattengono rapporti d'affari e in generale a tutti i partner, collaboratori esterni e soggetti terzi che intrattengono relazioni commerciali con la Società (di seguito anche "Destinatari" o "Fornitore/i"). Ai Destinatari del presente Codice si richiede l'impegno di osservare e di far osservare tali principi nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità senza distinzioni ed eccezioni.

Il Codice di Condotta non ha l'intento di sostituire le disposizioni normative in vigore nel Paese e nel settore in cui opera il fornitore, ma piuttosto di integrarle. Qualora le disposizioni del presente Codice differiscano dalle leggi e dalle normative vigenti, i Fornitori sono tenuti a conformarsi agli standard più stringenti tra i due, garantendo così la massima conformità alle normative applicabili ed ai principi del Codice stesso.

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i Fornitori di CSM GROUP (si veda "Allegato A") e nello specifico:

- CSM HOLDING spa;
- CSM TUBE spa;
- CSM MACHINERY srl;
- CSM TUBE Usa Inc.;
- CSM TUBE Deutschland GmbH;
- CSM TUBE Do Brasil Ltda;
- OAKLEY INDUSTRIAL MACHINERY Inc..

Ai Fornitori è richiesto il rispetto dei principi di seguito indicati:

2. Rispetto dei Diritti Umani

CSM Group richiede, senza compromessi, che le condizioni di lavoro e le pratiche aziendali siano allineate con i più elevati standard di Diritti Umani.

2.1. Lavoro forzato o obbligato

I Destinatari sono tenuti a garantire un ambiente di lavoro che escluda qualsiasi forma di lavoro forzato, obbligato e schiavitù assicurando che tutti i lavoratori siano impiegati in condizioni rispettose della loro dignità. È vietato qualsiasi tipo di misura disciplinare fisica, trattamento degradate, abuso fisico, psicologico o verbale, qualsiasi altra forma di molestia, intimidazione o violenza, nonché la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità).

È imperativo che tutti i rapporti di lavoro siano riconosciuti come volontari e liberamente concordati dalle parti coinvolte.

I Destinatari hanno l'obbligo di garantire ai lavoratori la possibilità di rassegnare le dimissioni in conformità alla legislazione nazionale, senza timore di ritorsioni o sanzioni. Inoltre, è fondamentale che i lavoratori non siano soggetti a regolamenti che limitino la loro legittima libertà.

È vietato ai Fornitori adottare pratiche quali la trattenuta dei salari, le restrizioni alla mobilità dei lavoratori o la confisca di oggetti personali, passaporti o documenti di identità originali.

2.2. Lavoro minorile

I Destinatari sono tenuti a condannare e astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile, rispettando rigorosamente le leggi e i regolamenti relativi all'età minima dei lavoratori. È vietato assumere lavoratori di età inferiore ai limiti di legge, conformemente alla legislazione locale di riferimento o alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione OIL sull'età minima n. 138 del 1973 sull'età minima).

2.3. Discriminazione e pari opportunità

I Fornitori sono tenuti a rispettare e a proteggere la dignità e l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui collaborano ed a condannare ogni azione, diretta o indiretta, che impedisca il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei Diritti Umani fondamentali e delle libertà politiche, civili, culturali, economiche e sociali.

I Fornitori devono promuovere una cultura e un ambiente di lavoro fondati sull'equità, il rispetto, la dignità e la parità di diritti e opportunità per tutti i lavoratori. Devono anche garantire che i loro dipendenti non siano soggetti a discriminazioni basate su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, aspetto fisico, Paese di origine, lingua, religione, opinioni politiche, età, disabilità fisiche o psichiche, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza ad associazioni o sindacati, condizioni personali, origine sociale o culturale, stato civile o di salute, situazione familiare, o qualsiasi altro fattore protetto dalla legge.

2.4. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, di organizzazione e di adesione ad eventuali associazioni sindacali, il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla contrattazione collettiva. I Fornitori non discrimineranno né puniranno i lavoratori per aver esercitato questi diritti.

2.5. Regolarità dei contratti, remunerazione e orari di lavoro

I Fornitori devono stabilire rapporti di lavoro riconosciuti e basati su contratti collettivi legali, redatti in forma scritta e chiaramente comprensibili, secondo la normativa vigente nel proprio Paese.

I Destinatari si impegnano a garantire condizioni di lavoro del personale conformi alle normative vigenti a livello locale, agli accordi collettivi e alle Convenzioni OIL di riferimento in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, straordinari, lavoro notturno, ferie, permessi, retribuzioni, benefit, congedi di vario titolo. Il Fornitore deve inoltre assicurarsi che i lavoratori dispongano di sufficiente tempo per le pause e per la consumazione dei pasti conformemente ai requisiti di legge.

2.6. Salute e sicurezza sul lavoro

Ai Destinatari viene richiesto il rigoroso rispetto delle normative nazionali e internazionali a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. I Destinatari devono garantire la protezione dei lavoratori, rispettando le leggi in vigore sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi legati alle loro mansioni e di prevenire incidenti, infortuni ed esposizioni a sostanze pericolose, i Destinatari hanno l'obbligo di fornire ai lavoratori un'adeguata attrezzatura (comprensiva di dispositivi di protezione individuale, quando previsti).

I Fornitori devono pianificare controlli periodici e stabilire procedure di lavoro sicure, implementando misure e programmi per garantire la sicurezza sul lavoro. Macchinari e attrezzature devono rispettare i requisiti di legge, devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza richiesti e sottoposti a regolare manutenzione. Le sostanze pericolose devono essere conservate in luoghi adeguati e protetti, per evitare contatti o intossicazioni.

I Fornitori sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, affinché siano consapevoli dei rischi per la salute e la sicurezza specifici per i singoli ruoli e sappiano come adottare comportamenti responsabili e sicuri, nonché le azioni da intraprendere in caso di incidente. Le esercitazioni di evacuazione devono essere periodicamente programmate, seguendo un piano accessibile a tutto il personale, e devono essere disponibili materiali per il primo soccorso e dispositivi antincendio adeguati.

Il Fornitore è altresì tenuto a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro adeguato da un punto di vista igienico-sanitario, correttamente illuminato, riscaldato e arieggiato e dotato di acqua potabile e servizi igienici in numero adeguato e tali da permettere l'igiene personale.

2.7. Minerali provenienti da zone di conflitto

I fornitori devono garantire che i prodotti forniti al CSM GROUP non contengano materiali provenienti da aree di conflitto i cui proventi servano a finanziare in maniera diretta o indiretta o vadano a beneficio di gruppi armati.

In quest'ottica, CSM GROUP richiede ai fornitori di segnalare l'uso di minerali 3TG (e dei loro derivati) nei materiali, componenti o prodotti forniti alla Società e richiede che tali materiali provengano da siti localizzati in zone certificate come "conflict-free". Inoltre, i fornitori sono tenuti a documentare tutte le misure adottate per raccogliere e riportare informazioni sui "conflict minerals", oltre a conservare la relativa documentazione al fine di garantire, su richiesta, la trasparenza lungo tutta la filiera e fornire informazioni sull'origine del materiale.

3. Etica

CSM GROUP si impegna a condurre il proprio business con i più elevati standard di etica, trasparenza, lealtà, correttezza, responsabilità e sostenibilità, estendendo questi principi anche all'interno della propria catena di approvvigionamento. È fondamentale che tutti i Destinatari aderiscano a comportamenti commerciali che riflettano un impegno incondizionato verso tali valori. Ogni interazione e transazione deve avvenire con la massima onestà, equità e rispetto delle normative vigenti, assicurando che tutte le pratiche siano allineate con gli standard etici e responsabili promossi da CSM GROUP all'interno del presente Documento.

3.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Anticorruzione

Tutti i Destinatari devono operare con trasparenza ed integrità astenendosi dall'offrire o promettere, direttamente o indirettamente, benefici, doni, favori o altre utilità a funzionari pubblici o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare decisioni o ottenere trattamenti di favore per la Società. I Fornitori, inoltre, devono evitare qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come un tentativo di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione, anche se finalizzato al vantaggio dell'azienda cliente.

Qualsiasi forma di corruzione, favoritismo, comportamenti collusivi o sollecitazioni, dirette o indirette, anche attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione è severamente vietata.

3.2. Divieto di collaborazione con associazioni criminali, di riciclaggio e di autoriciclaggio

La Società vieta condotte che direttamente, o anche solo indirettamente, possano integrare forme di collaborazione con associazioni criminali in genere e di stampo mafioso. Viene richiesto ai Destinatari di aderire ad elevati standard di integrità negli affari anche in materia di contabilità, fiscalità e trasparenza astenendosi da qualsivoglia operazione che possa concretizzarsi in un utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e da ogni forma di evasione fiscale, elusione, riciclaggio di denaro, autoriciclaggio o altre attività di criminalità finanziaria.

3.3. Conflitti di interesse

Le attività dei Fornitori devono essere gestite evitando qualsiasi situazione in cui si possa manifestare un anche solo potenziale conflitto di interesse volta a trarre qualsivoglia vantaggio personale, professionale o familiare, o che possa arrecare danno o svantaggio a CSM GROUP o tali da compromettere la capacità di prendere decisioni in modo imparziale e obiettivo. I Fornitori devono segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che sia o che possa essere di conflitto.

3.4. Concorrenza leale

I Fornitori devono agire conformemente alle norme sulla libera concorrenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti antitrust.

I Destinatari si impegnano, inoltre, a non divulgare alla Società informazioni riguardanti i concorrenti della stessa o le loro offerte. Allo stesso modo, si impegnano a non utilizzare informazioni acquisite durante le relazioni commerciali con CSM GROUP per ottenere vantaggi impropri nei confronti dei concorrenti.

3.5. Riservatezza, protezione dei dati e proprietà intellettuale

Il Fornitore è tenuto ad operare in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati e tutela della privacy e si impegna a non comunicare a terzi, inclusi i mass media, alcuna informazione inerente CSM GROUP, salvo esplicita autorizzazione da parte della Società.

Il Fornitore deve adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei sistemi informativi, delle informazioni e dei dati condivisi. In caso di incidenti o attacchi informatici che comportino la perdita di confidenzialità, integrità o riservatezza delle informazioni, il Fornitore è tenuto a comunicarli tempestivamente e avviare tutte le procedure necessarie per risolvere l'evento.

3.6. Standard di qualità e gestione dei rischi legati ai prodotti

I Fornitori devono rispettare la normativa nazionale e internazionale, nonché gli standard industriali, in materia di qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti e sono tenuti ad astenersi dal commercializzare materiali e prodotti che possano ledere la salute e la sicurezza dei consumatori.

I Destinatari sono incentivati a selezionare accuratamente e a garantire l'origine delle materie prime e dei componenti dei prodotti offerti, ad operare nel rispetto delle buone prassi di lavorazione e a comunicare in modo chiaro, onesto e trasparente fornendo informazioni corrette sulle caratteristiche dei beni e dei servizi offerti.

4. Tutela dell'ambiente e sostenibilità ambientale

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali in vigore e devono impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività ed operazioni.

È fatto divieto assoluto:

- di porre in essere colposamente o dolosamente comportamenti da cui derivino la compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, della flora o della fauna;
- lo scarico intenzionale, temerario o per negligenza, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti nell'ambiente e la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
- di provocare dolosamente o colposamente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ambiente;
- di porre in essere condotte in grado di offendere la pubblica incolumità;
- di porre in essere qualsivoglia traffico o abbandono di materiale radioattivo.

I Fornitori sono incoraggiati a progettare e implementare i propri processi produttivi, promuovendo lo sviluppo di soluzioni e tecnologie orientate a ridurre l'impatto ambientale, le emissioni di CO₂ e altre sostanze inquinanti. I Destinatari, inoltre, sono invitati a utilizzare le risorse naturali e le materie prime in modo efficiente, razionale e responsabile, riducendo il consumo di energia elettrica, gas, acqua e carburanti.

5. Violazioni e segnalazioni

Qualsiasi comportamento dei Destinatari che violi le norme etiche o le disposizioni di questo Documento e comporti il rischio di commissione di un reato o illecito amministrativo sarà soggetto a opportune misure disciplinari, proporzionate alla gravità o alla recidività della violazione. In caso di gravi inadempimenti, come sanzione è prevista la risoluzione automatica del contratto. Costituiscono gravi inadempimenti le azioni che hanno causato la commissione o il rischio di commissione di un reato o di un illecito amministrativo. Resta inoltre salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a segnalare la violazione delle disposizioni contenute nel presente Documento o della legge in genere non solo quando abbiano la certezza che tale violazione è stata commessa, ma anche quando abbiano la ragionevole convinzione che possa essere avvenuta.

CSM GROUP gestisce le segnalazioni ricevute impedendo che alcuno possa subire ritorsioni di qualunque genere, discriminazione o penalizzazione per aver fornito notizie in ordine a possibili violazioni del Codice, assicurando altresì la riservatezza e la piena tutela dell'anonimato del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Le segnalazioni potranno essere effettuate con l'invio di comunicazioni all'indirizzo esg@csmgroup.it.

6. Sub-fornitura

Il Fornitore autorizza la Società ad effettuare attività di monitoraggio per verificare il rispetto del presente Codice di condotta. Tra tali attività di monitoraggio devono considerarsi incluse: ispezioni delle sedi produttive e dei locali messi a disposizione dei lavoratori (rimanendo inteso che il Fornitore potrà convenire, nel contratto di fornitura di volta in volta stipulato, un ragionevole, termine minimo di preavviso in relazione alle già menzionate ispezioni); verifiche dei libri e dei registri relativi al personale e la possibilità di effettuare colloqui privati con i lavoratori. Il Fornitore acconsente a rendere disponibile

presso la propria sede tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del presente Codice di condotta, senza falsificare dati o istruire i lavoratori sulle risposte da fornire e senza intenzionalmente ingannare in alcun modo la Società, il Fornitore dovrà inoltre, entro un ragionevole periodo di tempo, mettere in atto efficaci azioni correttive rese necessarie per porre rimedio ad eventuali non conformità rilevate in relazione al presente Codice. Il Fornitore dichiara e garantisce che la sua struttura, le sue procedure di gestione e commerciali sono allineate e conformi alle disposizioni del presente Codice di condotta.

7. Riferimenti normativi

I Destinatari del presente Codice devono essere conformi almeno ai seguenti riferimenti normativi:

- Dichiarazione universale dei Diritti umani dell'ONU;
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dell'ONU;
- Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU;
- Global Compact delle Nazioni Unite;
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
- Linee Guida dell'OCSE;
- Norme internazionali del lavoro dell'ILO:
 - Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di lavoro;
 - Convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio e Convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione n. 138 sull'età minima di impiego e Raccomandazione n. 146 relativa all'età minima per l'assunzione all'impiego;
 - Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e Convenzione n. 154 sulla contrattazione collettiva;
 - Convenzione n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - Raccomandazione n. 116 sulla riduzione dell'orario di lavoro;
 - Raccomandazione 164 sulla salute e sicurezza sul lavoro.

8. Revisione del documento

Il presente Codice è stato approvato dagli Organismi Amministrativi delle singole Società appartenenti a CSM GROUP ed ogni aggiornamento, modifica o integrazione al medesimo sarà opportunamente tracciata. Il Codice verrà sottoposto a revisione ed aggiornamento ogni qualvolta sia necessario adeguarne il contenuto a novità normative o a modifiche significative nell'organizzazione e nella gestione aziendale.

Il Codice viene pubblicato in formato elettronico nel sito web aziendale affinché tutti i Destinatari possano averne piena conoscenza.

9. Impegno dei fornitori

I Fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni e gli obblighi delineati nel presente Codice. Inoltre, i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi, all'interno della loro catena di fornitura, che i loro fornitori, così come qualsiasi altra terza parte che lavori per suo conto, agiscano nel pieno rispetto del presente *Codice di Condotta dei Fornitori* quando coinvolti in attività legate a beni o a servizi da fornire a CSM GROUP. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione ed attuazione delle norme contenute nel presente Codice.

Il Fornitore non potrà affidare a eventuali subfornitori lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività affidategli da parte della Società, salvo espressa autorizzazione scritta. In tale ultima ipotesi, il Fornitore sarà e rimarrà responsabile, assumendosi espressamente tale impegno, nei confronti della Società, per quanto riguarda il rispetto integrale di questo anche da parte del subfornitore. Ai fini del presente Codice di condotta per "subfornitore" si intende un fornitore che non ha rapporti diretti con la Società ma che è coinvolto dal Fornitore, in base ai termini e alle condizioni sopra esposti, nello svolgimento di parte delle attività affidate al Fornitore.

Allegato A

Società	Indirizzo	Oggetto sociale
CSM HOLDING spa	Via Friuli 11, San Vendemiano 31020 (TV), Italia	Holding di partecipazioni
CSM TUBE spa	Via del Lavoro, 60 Cimavilla di Codognè 31015 (TV), Italia	Produzione e lavorazione di tubi in acciaio inox
CSM MACHINERY srl	Via Cadore Mare, 25 Cimetta di Codognè (TV), Italia	Produzione di macchinari per la realizzazione di resistenze e di tubi in acciaio inox
CSM TUBE Usa Inc.	Luant Avenue, Elk Grove Village 1599, 60007 Illinois, Stati Uniti d'America	Produzione e distribuzione di tubi in acciaio inox
CSM TUBE Deutschland GmbH	Amperestrasse 1C, Bensheim 64625, Germania	Distribuzione di tubi in acciaio inox e servizio di agenzia
CSM TUBE Do Brasil Ltda	Rua Fortunato José Deltreggia 120 13347-441 Park Comercial Indaiatuba (Indaiatuba, SP) – Brasile	Produzione e distribuzione di tubi in acciaio inox
OAKLEY INDUSTRIAL MACHINERY Inc.	Luant Avenue, ELK GROVE VILLAGE 1601, 60007 Illinois, Stati Uniti d'America	Produzione di macchinari per la realizzazione di resistenze e di ricambi e componenti